



COMUNE DI RADICONOFANI

C.A.P. 53040

PROVINCIA DI SIENA

Tel. (0578) 55905

Fax (0578) 55930

REGOLAMENTO COMMISSIONI CONSILIARI

ART.1

Commissioni Consiliari Costituzione

1. Il Consiglio Comunale dopo la seduta di insediamento, istituisce ai sensi dello art.13 dello Statuto, le Commissioni permanenti, determinando per ciascuna le materie di competenza.

ART.2

Nomina e composizioni delle Commissioni

1. Il Consiglio Comunale procede alla nomina delle Commissioni permanenti, che restano in carica per tutta la durata del Consiglio stesso.
2. Le Commissioni, ad eccezione della Commissione delle elette sono composte da Consiglieri Comunali, con esclusione dei membri di Giunta, scelti in rappresentanza di tutti i Gruppi, salvo le nuove disposizioni previste dalla riforma della legge elettorale.
3. La Commissione delle elette è composta dalle donne del Consiglio Comunale, non attua il criterio precostituito della maggioranza e della minoranza e decide autonomamente, nella prima riunione, di eleggere una Presidente ed una Vice Presidente e le eventuali modalità di elezione.
4. Ciascuna Commissione composta di almeno n.3 Consiglieri, di cui 2 di maggioranza, nomina al suo interno il Presidente ed il Vice Presidente.
5. Ogni Consigliere può far parte contemporaneamente di più Commissioni consiliari.
6. Il Sindaco, il Vice Sindaco ed i Consiglieri hanno facoltà di intervenire alle sedute delle Commissioni con diritto di parola. Analoga facoltà hanno gli assessori ogni qualvolta si tratti di materie inerente al loro assessorato.

ART.3

Sostituzioni

1. Il Consiglio Comunale sostituisce nelle Commissioni i Consiglieri che eventualmente entrano a far parte della Giunta



COMUNE DI RADICOFANI

C.A.P. 53040

PROVINCIA DI SIENA

2
Tel. (0578) 55905

Fax (0578) 55930

2; Il Consigliere che non possa intervenire ad una seduta della propria Commissione, può farsi sostituire da altro Consigliere del suo gruppo; la sostituzione, disposta dal Capo gruppo di appartenenza, è comunicata, prima della seduta, al Presidente della commissione

3. le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle sostituzioni che si rendano necessarie per dimissioni, decadenza od altro impedimento dei componenti in carica.

ART. 4

Presidenza e convocazione della Commissione

1. Il Presidente e il Vice Presidente di ciascuna Commissione permanente sono eletti dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti.
2. L'elezione del Presidente e del Vice Presidente avviene nella prima riunione della Commissione convocata dal Sindaco.
3. In caso di assenza del presidente lo sostituisce il Vice Presidente.
4. Il Presidente comunica al Sindaco la propria nomina e quella del Vice Presidente entro cinque giorni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il Sindaco rende note le nomine al Consiglio Comunale, alla Giunta, al Collegio dei Revisori, al Difensore Civico ed agli organismi di partecipazione popolare.
5. Il Presidente convoca e presiede la Commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni Consigliere che partecipa alla Commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno degli argomenti che rientrano nelle competenze della Commissione. Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di motivato diniego, il Consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla Commissione.
6. La convocazione è effettuata dal Presidente anche a seguito di richiesta scritta presentata da almeno 2 componenti; La riunione è tenuta entro dieci giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta al protocollo generale del Comune.



COMUNE DI RADICOFANI

C.A.P. 53040

PROVINCIA DI SIENA

Tel. (0578) 55905

Fax (0578) 55930

7. Le convocazioni di cui ai precedenti commi, sono disposte con avviso scritto contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della Commissione, nel loro domicilio, almeno quattro giorni liberi prima di quello in cui si tiene l'adunanza. Della convocazione è data comunicazione, entro lo stesso termine, al Sindaco ed agli Assessori delegati alle materie da trattare nella riunione, della quale viene inviato l'ordine del giorno. per motivi di urgenza la convocazione può essere fatta anche per telefono.

ART. 5

Funzionamento delle Commissioni

1. La Commissione è valida quando sono presenti almeno la metà dei Consiglieri e comunque non inferiori a due.
2. Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la sede comunale almeno 24 ore prima della riunione a disposizione dei membri della commissione.
3. I verbali delle sedute delle Commissioni riportano gli interventi dei componenti delle Commissioni stesse e i pareri degli esperti che eventualmente partecipano alla Commissione ai sensi del successivo art.7
4. Ogni spesa di qualsiasi genere relativa al funzionamento della commissione deve essere preventivamente autorizzata con l'assunzione del relativo impegno di spesa.

ART. 6

Funzioni delle Commissioni

1. Le Commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio Comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti d'indirizzo e di controllo politico amministrativo allo stesso attribuiti, mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e pianificazione operativa e finanziaria e l'approfondimento dei risultati periodici del controllo della gestione corrente e degli investimenti. Possono essere incaricate dal consiglio di effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all'attuazione dei programmi



COMUNE DI RADICOFANI

C.A.P. 53040

PROVINCIA DI SIENA

Tel. (0578) 55905

Fax (0578) 55930

progetti ed interventi, alla gestione di aziende, istituzioni ed altri organismi dipendenti dal Comune. Specificatamente:

- a) esprimono pareri sugli affari proposti dalla Giunta, dai consiglieri Comunali;
- b) chiedono al Sindaco l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio Comunale di proprie comunicazioni e proposte sulle materie di competenza;
- c) svolgono indagini conoscitive e consultazioni su deliberazioni del Consiglio Comunale che ne stabilisce le modalità e le eventuali spese;
- d) relazionano al Consiglio circa l'andamento ed i problemi specifici riguardanti: aziende, Enti Società ed altre forme associative comunali;
- e) approfondiscono, anche di loro iniziativa lo studio dei problemi di interesse generale e specifico del Comune e dell'Amministrazione relativamente alla materia di competenza;

2. Le Commissioni hanno potestà di iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni, nell'ambito delle materie di loro competenza. Le relative proposte vengono rimesse al Sindaco il quale trasmette quelle relative a deliberazioni alla Giunta per conoscenza e al Segretario Comunale da ritrascrivere per l'istruttoria prevista dagli artt. 52,53 e 55, comma quinto, della legge 8/6/1990 n.142. Quando l'istruttoria si conclude con l'attestazione di copertura finanziaria ed i pareri favorevoli previsti dal citato art.53, la proposta viene iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza ordinaria del Consiglio. Se manca l'attestazione di copertura finanziaria ed i pareri sono tutti o in parte contrari, la proposta è restituita dal Sindaco, alla Commissione che può riproporla soltanto dopo l'adeguamento dei contenuti alle osservazioni effettuate dagli organi tecnico amministrativi e purchè sia assicurata la copertura finanziaria.

3. Le Commissioni istituite sono le seguenti:

- a) Cultura, Scuola Sport Turismo ✓
- b) Servizi sanitari e sociali
- c) Urbanistica Assetto del Territorio e Ambiente ✓
- d) Agricoltura Pastorizia
- e) Personale, Bilancio
- f) Commissione delle elette
- h) Piccola Industria, artigianato e Commercio



ART. 7

Partecipazione alle sedute

1. Le Commissioni possono avvalersi della consulenza di cittadini esperti nelle materie di rispettiva competenza che possono essere invitati a partecipare alle sedute delle Commissioni.
2. Qualsiasi spesa eventuale derivante dalla consulenza deve essere preventivamente autorizzata ed impegnata dalla Giunta

ART. 8

Utilizzazione degli atti comunali.

1. Le Commissioni hanno facoltà di richiedere agli Uffici del Comune informazioni, notizie, documenti.

ART. 9

Richiesta parere di altre Commissioni

1. Nel caso di proposta riguardante materie di competenza di più Commissioni o nel caso di dubbia competenza, il Sindaco rimette la proposta alla Commissione di competenza prevalente o a più Commissioni e può anche promuovere riunioni congiunte.
2. Nel caso di riunioni congiunte la seduta è presieduta dal Presidente di Commissione più anziano di età.

ART. 10

Lavori, nomina relatori ed approvazione pareri

1. Nelle Commissioni non si procede a votazioni, ma si dà atto della unanimità e della diversità dei pareri.
2. Se non si è raggiunta l'unanimità, i pareri, scritti ed orali, sono presentati



in aula da ogni membro che vorrà esprimere la sua posizione.

3. Le Commissioni si esprimono sulle proposte e sugli affari loro assegnati entro il termine di giorni 20; trascorso tale termine il Consiglio Comunale esamina la proposta, prescindendo dal parere della Commissione.

ART. 11

Commissione Consiliari Speciali e temporanee

1. Oltre alle Commissioni di cui agli articoli precedenti il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione che ne stabilisce la durata, può costituire Commissioni consiliari speciali per l'esame di particolari questioni e problemi.
2. I componenti delle Commissioni di cui al presente articolo sono scelti dal Consiglio Comunale.
3. In tali Commissioni dovrà essere assicurata, per quanto possibile, la presenza di tutte le minoranze, nonché la proporzionalità rispetto alla rappresentanza di ciascun gruppo consiliare, salvo nuove o diverse disposizioni previste dalla nuova legge elettorale.
4. Resta ferma la costituzione di Commissione previste ex lege.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai precedenti articoli 4, 5 e 6. Gli Uffici Comunali e quelli di Aziende, Istituzioni, Società, Consorzi, hanno l'obbligo di mettere a disposizione la documentazione richiesta dalla Commissione.

ART. 12

Commissione di studio

1. Il Consiglio Comunale può conferire alle Commissioni permanenti l'incarico di studiare piani e programmi di rilevanza straordinaria, compresi fra le competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto, provvedendo per tale specifico fine ad assicurare alle Commissioni l'opera dei dipendenti comunali e di esperti esterni, che hanno riconosciuta competenza nelle materie da trattare, scelti dal Consiglio nella deliberazione d'incarico. Con la deliberazione d'incarico sono stabilite le modalità e la durata dello stesso e, in via definitiva le competenze dovute ai membri esterni, i tempi di pagamento e



COMUNE DI RADICOFANI

C.A.P. 53040

PROVINCIA DI SIENA

Tel. (0578) 55905

Fax (0578) 55930

la copertura finanziaria a carico del Bilancio dell'Ente.

2. Il Presidente della Commissione riferisce al Consiglio, periodicamente, sull'avanzamento dei lavori e sottopone allo stesso, alla conclusione dell'incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.

ART. 13

Norma transitoria

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la relativa deliberazione di approvazione e dopo la successiva pubblicazione all'albo pretorio del Comune per 15 giorni a norma di legge.

2. Il Consiglio Comunale in sede di prima applicazione del presente Regolamento, istituisce le Commissioni permanenti nella seduta consiliare successiva all'entrata in vigore del presente Regolamento e provvede alla nomina della stessa entro i successivi 45 giorni.